

N. R.G. 83813/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Franca Mangano	Presidente
Vincenzo Vitalone	Giudice
Cecilia Pratesi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83813/2016 promossa da:

1. **MATARAZZO FREIRE** Luiz Marcos, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 27 Febbraio 1962;
2. **CUNHA SOUZA MATARAZZO FREIRE** Vinicius, nato a Salvador Bahia (Brasile) il 29 Agosto 1986;
3. **MATARAZZO FREIRE FILHO** Luiz Marcos, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 20 Maggio 1994;
4. **DE MIRANDA MATARAZZO FREIRE** Caio Lucca, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 22 Giugno 1998;
5. **DE SOUZA FREIRE** Mariangela, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 8 Marzo 1963;
6. **FREIRE GOMES** Victor, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 11 Maggio 1998;
7. **ALVES FREIRE FILHO** William, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 12 Luglio 1968;
8. **BAPTISTA FREIRE** Thayanne, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 16 Gennaio 1995;
9. **BAPTISTA FREIRE** Gabriella, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 24 Ottobre 2000;

tutti con il patrocinio dell'avv. Marco Pepe

Attori

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

Convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno per sentir dichiarare il proprio status di cittadini italiani. La documentazione prodotta, debitamente tradotta e legalizzata, consente di ricostruire la linea di discendenza come segue:

Luigi MATARAZZO, il capostipite della famiglia, era nato a Castellabate il 12 novembre 1869, come risulta dal certificato di battesimo (doc 2). Emigrato in Brasile, in data 5 gennaio 1895, si era qui unito in matrimonio con Eliza MAFFUE (v. certificato di matrimonio doc. 3); Luigi Matarazzo ha mantenuto la sua cittadinanza italiana non si è mai naturalizzato in Brasile (doc. 6); dalla sua unione con la Maffue era nata il 9 giugno 1917, Thereza Merry MATARAZZO (doc 7).



Thereza Merry MATARAZZO il 20 novembre 1937 aveva sposato Adalberto ALVES FREIRE. (allegato 8) ed ai sensi della legge vigente (art. 10 legge n.555 del 1912) aveva perduto la cittadinanza italiana.

Ella aveva quindi generato William ALVES FREIRE , nato il 30 novembre 1938, (doc 10), che aveva sposato il 4 febbraio 1961 TEREZINHA ALVES DE SOUZA (doc 11) e dalla loro unione erano nati :

1) Luiz Marcos MATARAZZO FREIRE, nato il 27 febbraio 1962 2) Mariangela DE SOUZA FREIRE nata il 8 marzo 1963 3) William ALVES FREIRE FILHO, nato il 12 luglio 1968 a Rio de Janeiro.

- Luiz Marcos MATARAZZO FREIRE riconosceva il figlio Vinicius Cunha de Souza MATARAZZO FREIRE, nato il 29 agosto 1986, da Ana Lucia CUNHA DE SOUZA (all. 14). Luiz Marcos MATARAZZO FREIRE successivamente sposava Rosemeri MELLO DE MIRANDA FREIRE a Rio de Janeiro il 19 novembre 1996 (all. 15) e dalla loro unione nascevano due figli: il primo figlio Luiz Marcos MATARAZZO FREIRE FILHO nato il 20 maggio 1994 (nato prima del matrimonio);

il secondo figlio, Caio Lucca De Miranda MATARAZZO FREIRE, nato il 22 giugno 1998

- Mariangela DE SOUZA FREIRE (sorella di Luiz Marcos MATARAZZO FREIRE), nata il 8 marzo 1963, si univa stabilmente in data 13 novembre 2015 con Marcos ALONSO GOMES e dalla loro unione civile nasceva Victor FREIRE GOMES nato l'11 maggio 1998;

- William ALVES FREIRE FILHO in data 19 luglio 1993 aveva sposato Shirley DA CRUZ BAPTISTA (ora Shirley BAPTISTA FREIRE) e dato alla luce il 16 gennaio 1995, Thayanne BAPTISTA FREIRE, e il 24 ottobre 2000, Gabriella BAPTISTA FREIRE
DIRITTO

Ora, a seguito della elaborazione della giurisprudenza prima Costituzionale, quindi di legittimità, nella materia in esame, si deve ritenere che Thereza Merry MATARAZZO abbia trasmesso la sua cittadinanza – via materna – al figlio, e questi a sua volta ai propri discendenti. La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*”.

Secondo un primo orientamento tuttavia, gli effetti favorevoli delle pronunce ora menzionate, potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “*per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,*



salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: *"lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato"*

Pertanto, in forza degli effetti delle sentenze sopra menzionate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli e, conseguentemente, ai discendenti di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e pertanto agli odierni attori.

Atteso il tenore sostanzialmente adesivo della difesa del Ministero convenuto, le spese di lite possono compensarsi in mancanza di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che **MATARAZZO FREIRE** Luiz Marcos, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 27 Febbraio 1962;
CUNHA SOUZA MATARAZZO FREIRE Vinicius, nato a Salvador Bahia (Brasile) il 29 Agosto 1986;
MATARAZZO FREIRE FILHO Luiz Marcos, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 20 Maggio 1994;
DE MIRANDA MATARAZZO FREIRE Caio Lucca, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 22 Giugno 1998;
DE SOUZA FREIRE Mariangela, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 8 Marzo 1963;
FREIRE GOMES Victor, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 11 Maggio 1998;
ALVES FREIRE FILHO William, nato a Rio De Janeiro (Brasile) il 12 Luglio 1968;
BAPTISTA FREIRE Thayanne, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 16 Gennaio 1995;
BAPTISTA FREIRE Gabriella, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il 24 Ottobre 2000;

sono cittadini italiani;
ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/11/2017

Il Giudice rel. ed est.
Cecilia Pratesi

Il Presidente
Franca Mangano

